DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 marzo 2021, n. 35

Esecuzione Sentenza C.d.S. - Sez V, n. 8824 del 27/12/2019 - Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 10,00 MWe sito nel Comune di Santeramo in Colle, località "Alessandriello Monte Fugale" (BA);
- di una Sotto Stazione elettrica AT 150 kV sita nel comune di Santeramo in Colle, località "Alessandriello Monte Fugale" (BA) collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Matera (MT).

Società: O.R.P. S.r.I., con sede legale in Altamura (BA), Via Parma 3 - P.IVA e C.F. 05518460729.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti

- alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Regione Puglia con deliberazione n. 1296 del 02/08/2003 autorizzava (con le prescrizioni ivi riportate), il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. n. 34 del 19.12.1994) come richiesto dal Sindaco del comune di Santeramo in Colle (BA), per la realizzazione in variante al P.R.G. vigente, da parte della ditta "O.R.P. S.r.l." di un impianto di generazione di energia elettrica da 10 MW con combustione di biomasse, nel territorio del Comune di Santeramo in Colle (BA). Il Comune di Santeramo in Colle non provvedeva alla ratifica da parte del proprio Consiglio Comunale del sopracitato Accordo di Programma entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'atto come stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
- La società O.R.P. S.r.I., con sede legale in Altamura (BA), in Via Parma, 3, Cod. Fisc. e P.IVA 05518460729, con nota prot. n. 38/8160 del 02/09/2004, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003, presentava istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica pari a 10 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle località "Alessandriello Monte Fungale" (BA).
- Il Proponente con nota prot. n. 38/8851 del 24.09.2004, inoltrava volontariamente documentazione tecnica ed amministrativa, integrativa, relativa al progetto dell'impianto in argomento; pertanto la Regione Puglia provvedeva a comunicare il formale avvio del procedimento con la nota prot. n. 38/8950 del 30/09/2000 e contestualmente convocava la <u>prima riunione</u> della Conferenza di Servizi per il giorno 14/10/2004 aggiornata in attesa che la Società istante trasmettesse la documentazione integrativa propedeutica ai fini della procedibilità dell'istanza.
- La Regione Puglia, ancora, con nota prot. n. 38/10533 del 06/12/2004 convocava una seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 21/12/2004, aggiornata per l'assenza dei partecipanti e riconvocata in terza seduta con nota prot. n. 38/302 del 17/01/2005 per il giorno 01/02/2005 nuovamente aggiornata per la reiterata assenza degli Enti convocati.
- Nel frattempo, la Regione Puglia con nota prot. n. 38/4293 del 15/06/2005 comunicava l'entrata in vigore della D.G.R. n. 716/2005 chiedendo alla Società l'adeguamento del progetto e della documentazione allegata all'istanza alla succitata normativa.
- La società O.R.P. S.r.l. con nota prot. n. 5314 del 18/05/2007 trasmetteva la documentazione tecnico amministrativa adeguata alla sopravvenuta D.G.R. 716/2005; e con nota prot. n. 38/10258 del 08/10/2007 trasmetteva S.T.M.G. rilasciata da Terna S.p.A. e relativa accettazione del 01/10/2007.
- In merito alle opere di connessione le stesse prevedono che la centrale venga collegata in antenna con

la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata "Matera" (Id. 07015810). Tale soluzione prevede:

- costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla Stazione Elettrica.
- costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica.
- Con successiva nota prot. n. 38/11485 del 08/11/2007 la Società trasmetteva, all'Ufficio Energia e Reti Energetiche (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) della Regione Puglia, il progetto delle opere elettriche dal quale emergeva che la connessione in elettrodotto a 150 kV, come riportata nella sopracitata S.T.M.G., diventava un cavidotto e che nell'area del progettato impianto era localizzata una Sotto Stazione Utente a 150 KV.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo), con nota prot. n. 38/1595 del 20/02/2008 convocava la quarta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 11 marzo 2008, aggiornata in attesa che la Società provvedesse ad integrare gli elaborati progettuali per adempiere a quanto prescritto dall'Arpa Puglia Direzione Scientifica; inoltre si informavano gli Enti interessati che era necessario verificare la validità del parere espresso dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n. 05321 del 26/06/2002 in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale anche alla luce del subentrato regolamento n. 22/2007.
- Successivamente la Sezione procedente con nota prot. n. 46/5952 del 28.05.2009 convocava <u>la quinta riunione</u> della Conferenza di Servizi per il giorno 16 giugno 2009. La Società istante, prima della convocata seduta, informava la scrivente Sezione di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità di Bacino (prot. n. 2670 del 17/03/2008) e dall'Arpa Puglia Direzione Scientifica (prot. n. 5161 del 18/03/2008). Nel corso della suddetta riunione era acquisito il parere con prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari (prot. n. 14878 del 12/06/2009), inoltre successivamente alla riunione perveniva il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino della Puglia (prot. n. 12862 del 21/10/2009).
- Il Proponente con nota acquisita al prot. n. 16081 del 15/11/2010 depositava l'elenco e i contratti di filiera delle biomasse ligneo cellulosiche. Pertanto la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energia, reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo) con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010, comunicava la conclusione positiva del procedimento, invitando al contempo la Società a voler trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, in triplice copia; nonché ad assolvere a quanto previsto al punto 2.3.5, c. 4, punto 2 della D.G.R. 35/2007, relativo agli oneri di monitoraggio; inoltre invitava contestualmente la società O.R.P. S.r.l. e il Comune di Santeramo in Colle (BA) alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione ai sensi dei punti 2.3.5 e 2.3.6 dell'Allegato "A" della D.G.R. 35/2007.
- La Sezione procedente, inoltre, con nota prot. n. 7536 del 09/06/2011 comunicava alla Società istante e al Comune di Santeramo il mancato deposito della Delibera di ratifica del Consiglio Comunale ex art. 2 c. 5 5 della L.R. 31/2008 ovvero dichiarazione, da rilasciare con le modalità previste dal D.P.R. 445/200 e s.m.i., da parte della società O.R.P. S.r.l. l'intenzione di avvalersi della cosiddetta filiera corta come previsto all'art. 2 c. 4 della L.R. 31/2008. Successivamente la società O.R.P. S.r.l. con nota del 27/06/2011 (prot. n. 8141 del 27/06/2011) trasmetteva la richiesta dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/200, secondo cui la Società intende avvalersi della filiera corta come previsto all'art. 2 c. 5 della L.R. 31/2008.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, con nota prot. n. 8878 del 11/07/2011 invitava nuovamente la Società e il Comune di Santeramo in Colle per il giorno 20 luglio p.v. alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione. Il Comune di Santeramo in Colle con nota fax del 19/07/2011 (prot. n. 9274 del 20/07/2011) chiedeva il rinvio della sottoscrizione dei sopracitati atti per sopravvenuti impegni istituzionali; quindi, la Sezione procedente con ulteriore nota prot. n. 9533 del 25/07/2011, provvedeva a convocare nuovamente, per il giorno 2 agosto 2011, il Comune e la Società per la stipula degli atti di cui ai punti 2.3.5 e 2.3.6 della D.G.R. 35/200. il Comune di Santeramo in Colle, con nota fax del 29/07/2011 (prot. n. 9901 del 29/07/2011), chiedeva nuovamente il rinvio della stipula dei succitati Atti lamentando l'assenza, nei contenuti degli Atti da sottoscrivere, trasmessi in bozza, degli impegni da

assumersi da parte della Società proponente così come individuati con la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 15.06.2009 e confermati con modulo parere del 16.06.2009 in sede di Conferenza di Servizi. La società O.R.P. S.r.I., pertanto, con nota del 04/08/2011 (prot. n. 9991 del 08/08/2011) confermava, al Comune, la disponibilità a realizzare l'intervento in progetto, secondo ciascuna delle modalità, ovvero prescrizioni nonché degli obblighi espressamente assunti per il tramite di proprie precedenti note, così come recepiti e trasfusi nella Delibera di Giunta Comunale n. 115/2009 a sua volta recepita, parte integrante, nel verbale della Conferenza di Servizi del 16/06/2009.

- La società O.R.P. S.r.l. con nota del 12/12/2011 (prot. n. 14745 del 13/12/2011) depositava le tre copie del progetto definitivo a cui allegava dichiarazione del tecnico progettista, resa ai sensi del D.P.R. 380/2011, con cui asseverava la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che avevano partecipato al procedimento stesso, riportate quali parte integrante della Determina di Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..
- In seguito l'associazione Legambiente Onlus (prot. n. 179 del 11/01/2012) depositava uno studio teso a dimostrare la incompatibilità all'insediamento di impianti da FER nella località "Alessandriello Monte Fungale"; e il Comitato Cittadino "No alla Centrale a Biomasse" (prot. n. 880 del 26/01/2012) chiedeva contestualmente l'annullamento d'ufficio della nota di conclusione del procedimento. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo) con nota prot. n. 1408 del 04/02/2013 trasmetteva tutta la succitata documentazione alla società O.R.P. S.r.l. che inoltrava proprie controdeduzioni con nota acquisita al prot. n. 2302 del 14/03/2012; e in data 05/03/2012 presentava ricorso n. 345/2012 al TAR Puglia Sez. Prima avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine alla sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto di Impegno prodromici al rilascio dell'Autorizzazione Unica.
- Con sentenza n. 1322 del 28/06/2012 il TAR Puglia Sez. Prima si pronunciava in merito al ricorso, obbligando la Regione Puglia alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione, punti 2.3.5 e 2.3.6 della D.G.R. 35/2007, nonché al successivo rilascio della Determina di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto come riportato in oggetto ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della medesima sentenza. Pertanto la Sezione procedente convocava con nota prot. n. 6579 del 06.07.2012, al fine di dare compimento alla sopracitata sentenza n. 1322/2012 del TAR Puglia Sez. Prima, il Comune di Santeramo in Colle e la società O.R.P. S.r.l., per il giorno 12 luglio 2012, alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione, ma anche questa volta il Comune comunicava la propria indisponibilità alla sottoscrizione dei citati atti.
- Il Comune di Santeramo in Colle proponeva quindi Appello n. 6228/2012 al Consiglio di Stato che con sentenza n. 5000 del 14/10/2013 lo accoglieva e di fatto annullava la sentenza del TAR Puglia Sez. Prima n. 1322/2012 nella parte in cui "... ha ordinato alla Regione Puglia e al Comune appellante di provvedere entro trenta giorni alla sottoscrizione con la O.R.P. S.r.I. della convenzione e dell'atto di impegno, nonché al rilascio della richiesta autorizzazione unica ... per effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordina alla Regione Puglia di provvedere sulla richiesta di autorizzazione unica ...".
- Pertanto la Sezione procedente, successivamente alla sentenza n. 5000/2013 del Consiglio di Stato, con nota prot. n. 8556 del 31/10/2013 provvedeva alla convocazione della sesta riunione (prima dopo la sentenza del Consiglio di Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2013, con l'obbiettivo di fugare i dubbi scaturiti dal confronto delle tavole grafiche rappresentative del progetto, depositate in data 12/12/2011, e il concreto recepimento delle prescrizioni progettuali dettate nel corso del procedimento con particolare riferimento alla Tavola 5 depositata dal Proponente in data 12/12/2011 e la Tavola T5-bis "esplicitazione della Tavola 5", depositata dalla società O.R.P. S.r.l., con nota del 29/04/2013 (acquisita al prot. n. 3613 del 29/04/2013), nella quale inoltre, viene riportata una superficie da destinarsi a parcheggio pubblico, mai segnalata in precedenza. La società O.R.P. S.r.l. impugnava la nota di convocazione della nuova seduta della Conferenza di Servizi ed il Consiglio di Stato con Ordinanza Cautelare, n. 4833 del 04/12/2013 sospendeva l'efficacia della succitata nota di convocazione; pertanto la scrivente Sezione con nota prot. n 9852 del 10/12/2013, in esecuzione della sopra riportata Ordinanza

cautelare, annullava la riunione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 19/12/2013. In questa occasione, la Sezione procedente, invitava il Comune a comunicare entro il termine perentorio di 15 giorni, se la tavola denominata "Esplicitazione Tavola T5" trasmessa dalla società O.R.P. S.r.l. con la nota del 29/04/2013 (acquisita al prot. n. 3613 del 29/04/2013) fosse rispondente alle prescrizioni ed alle opere di compensazione definite dal Comune di Santeramo in ultimo con il modulo parere del 16/06/2009 ad integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 15/06/2009.

- Il Comune con nota del 23/12/2013 (acquisita al prot. n. 02 del 02/01/2014), in riscontro alla nota di annullamento della riunione della Conferenza di Servizi, comunicava alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali che, con riferimento alla tavola T5bis "esplicitazione della tavola T5" "... è in tutto e per tutto un nuovo progetto rispetto a quello esaminato nella Conferenza di Servizi del 16/06/2009 ...", e concludeva espressamente chiedendo la "... reiezione dell'istanza di autorizzazione unica formulata da O.R.P. S.r.l. ...".
- La Sezione procedente con nota prot. n. 64 del 08/01/2014, alla luce di quanto emerso, comunicava motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i.. In seguito la società O.R.P. S.r.l., in data 14/01/2014 proponeva ricorso, n. 456/2014, avverso la succitata nota di preavviso di diniego, ricorrendo ulteriormente al Consiglio di Stato, che con decreti n. 3 e n. 90 del 14/01/2014, respingeva la richiesta di concessione della tutela cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e confermava la data del 21/01/2014 per l'udienza finalizzata anche ad esaminare la richiesta della Società di ottenere una immediata nomina di apposito commissario ad acta. Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dalla Società sia nell'ambito dell'istanza ex art. 117, comma 4, c.p.a. rivolta al Consiglio di Stato ed ivi depositata in data 14/01/2014, sia con nota di osservazioni acquisita al prot. n. 359 del 20/01/2014, la Sezione procedente con nota prot. n. 389 del 20/01/2014 comunicava il diniego al rilascio dell'autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..
- La Sezione procedente evidenziava nella succitata nota prot. n. 359 del 20/01/2014 di diniego al rilascio dell'Autorizzazione Unica che risultavano macroscopiche le difformità riscontrare nel layout dell'area di impianto tra la attuale tavola 5bis e quella AdB-6 del maggio 2011 in base alla quale si era espressa l'Autorità di Bacino: riduzione dell'area destinata a verde, restringimento di strada di accesso al parcheggio privato, riduzione dell'edificio che ospita la caldaia con relativo filtro, spostamento dell'edificio contenete il condensatore ad aria, aumento dell'area destinata a parcheggio privato ecc. A ciò si aggiunga che anche la nuova configurazione progettuale proposta dalla Società in data 29/04/2013, non risolve le criticità inerenti il canale esistente nell'area dell'impianto per il quale l'Autorità di Bacino della Puglia ha prescritto che abbia sezione trapezia e sia a cielo aperto; negli elaborati progettuali del 2011, tavole 5 e 10 la Società indica chiaramente il suddetto canale come carrabile, contravvenendo alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino; nella configurazione finale del 29/04/2013, tavola 5bis, nulla è precisato rispetto al suddetto canale, ma qualora lo stesso non fosse stato progettato come carrabile, l'accesso riservato ai Vigili del Fuoco nella medesima tavola 5bis non avrebbe avuot ragion d'essere perché i mezzi operativi del corpo VV.FF. non avrebbero potuto accedere alle aree di impianto non potendo attraversare il canale in questione. Detta criticità, non di poco conto in un impianto destinato ad effettuare la combustione di enormi quantità di materiale, erano state affrontate in maniera contraddittoria dalla Società istante.
- La Società istante, quindi, proponeva ricorso n. 456/2014, al TAR Puglia Sezione I, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 389 del 20/01/2014 con cui la Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava il diniego al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto ed il TAR, con sentenza n. 624/2015, respingeva il ricorso confermando il diniego dell'autorizzazione.
- Il giudice adito, nella summenzionata sentenza n. 624/2015, riteneva che con la sentenza 5000/2013 "... il Consiglio di Stato non disponeva di provvedere al rilascio della discussa Autorizzazione Unica, bensì ordinava all'Amministrazione regionale di esprimersi sulla richiesta della ricorrente nei termini e nei sensi di cui in motivazione, escludendo che, malgrado il positivo esito della conferenza di servizi potesse accertarsi giudiziariamente la fondatezza della pretesa sottesa all'istanza di autorizzazione unica ..."; e aggiungeva inoltre che lo stesso Consiglio di Stato con la precedente sentenza n. 1857/2014 aveva

ritenuto che il diniego definitivo non fosse stato "... adottato in violazione o elusione del giudicato, in quanto espressamente negato che «la verifica della conformità del progetto definitivo alle prescrizioni formulate in tale sede procedimentale e l'effettiva disponibilità da parte della società istante dei terreni per la realizzazione dell'impianto costituisse attività inviolata» ...". Pertanto, sulla scorta delle criticità rilevate, frutto di una valutazione tecnico discrezionale insindacabile "... la Regione Puglia è stata legittimamente indotta a disattendere le osservazioni presentante dalla Società istante, non risultando idonee, queste ultime, a consentire una rivalutazione dell'esito del procedimento in senso positivo ...". Il provvedimento impugnato, infatti, "... dà specificamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di non poter concludere positivamente il procedimento amministrativo in oggetto ..." e conseguentemente la Regione Puglia aveva "... vagliato in maniera completa, esaustiva ed analitica le criticità sottese al diniego, prendendo le mosse dai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, a partire dagli stessi, esplicitandone sul piano motivazionale le relative conseguenze ...".

- La società O.R.P. S.r.I., quindi, proponeva ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 624/2015 del TAR Puglia Sez. I e contestualmente chiedeva l'annullamento degli atti con cui la Regione Puglia aveva negato il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (nota prot. n. 389 del 20/01/2014 già citata).
- Il Consiglio di Stato, a seguito di una complessa istruttoria con Ordinanza 2178/2018 disponeva una Consulenza Tecnica di Ufficio con relativa nomina di Tecnico specializzato.
- Con sentenza n. 420/2019, il Consiglio di Stato, accoglieva il ricorso succitato, riformava la sentenza del TAR Puglia Sez. I di Bari n. 624/2015, e annullava la nota prot. n. 389 del 20/01/2014 con cui il Servizio Energia, reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo (in seguito Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) aveva comunicato il diniego al rilascio dell'autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. La sentenza citata nell'annullare la nota prot. n. 389 del 20/01/2014 summenzionata non forniva sufficienti strumenti per consentire alla Sezione procedente di determinarsi in merito al procedimento. Infatti, nella sentenza resta ancora controversa la determinazione di "... quali fossero i residui margini di discrezionalità spettanti alle amministrazioni a seguito della sentenza in appello n. 5000/2013 ...".
- La Regione Puglia, pertanto, decideva di proporre ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112 comma 5 c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 420/2019; il Collegio con sentenza n. 8824/2019, stigmatizzava le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di Appello con la succitata sentenza n. 5000/2013, ovvero che occorresse valutare in concreto:
 - "... a) se il progetto ripresentato dall'appellante nel dicembre 2011 e integrato nell'aprile 2013 fosse adequato e coerente rispetto alle prescrizioni formulate in sede di conferenza di Servizi;
 - b) se la società interessata avesse adeguatamente dimostrato la piena disponibilità dei terreni ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 ...".
- Tenuto conto di quanto emerso dalle sentenze del Consiglio dei Stato n. 5000/2013, 420/2019 e 8824/2019, succitate, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali prodotti alle prescrizioni impartite, nel corso del procedimento, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia, nonché la loro reciproca coerenza, con nota prot. n. 1130 del 11/02/2020 chiedeva, ai summenzionati Enti, di valutare la rispondenza degli elaborati allegati alle prescrizioni della Conferenza di Servizi, e alla Società di dimostrare la disponibilità delle aree, convocando a tal fine un tavolo tecnico per il giorno 03/03/2020 presso la sede della Sezione, il Comando provinciale dei VV.FF. di Bari, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia e la società O.R.P. S.r.I. al fine di voler fornire i necessari chiarimenti e approfondimenti sotto il profilo tecnico, utili per consentire alla Sezione procedente di potersi determinare in via definitiva rispetto al procedimento in oggetto.
- In data <u>03/03/2020</u> interveniva al <u>tavolo tecnico</u> la società O.R.P. S.r.l., mentre non erano presenti i Vigili del Fuoco e l'autorità di Bacino che, tuttavia avevano inviato note di riscontro. Nel corso dell'incontro veniva acquisita ed esaminata la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia trasmessa con PEC del 02/03/2020 secondo cui dall'esame della documentazione allegata alla nota prot. n. 3073 del 11/02/2020 "... costituita dalla tavola AdB–6 (planimetria con indicazioni

dell'intervento idraulico con traslazione dell'opificio, tavola che annulla e sostituisce la tav. 7), dalla tavola P.I.2 (Planimetria generale con layout) e dalla tavola T5 (Planimetria di progetto con indicazione dei parametri Urbanistici edilizi) emerge che:

- la tavola AdB-6 risponde alla prescrizione impartita con il parere n. 12862 del 21/10/2009 che recita «il tratto di canale a sezione trapezia risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza, escluso il breve tatto di attraversamento della SP 160», contrariamente a quanto accade nella tavola T5, in cui si fa riferimento ad un canale con struttura orizzontale di chiusura carrabile;
- nella tavola P.I.2 non è segnalata la presenza del canale a sezione trapezia a cielo aperto.

 Ciò premesso, si ritiene che la ditta proponente debba rendere coerenti fra loro i vari layout progettuali, delineando una soluzione per l'ingresso riservato agli automezzi dei vigili del fuoco compatibile con la presenza del canale a cielo aperto. Questa Autorità è disponibile a fornire ogni necessario supporto finalizzato alla definizione di una soluzione tecnica coerente con le prescrizioni imposte da vari enti con competenze autorizzative ...".
- Al contempo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari evidenziava che: "... il parere di conformità antincendio formulato con nota prot. 2801 del 03/02/2009 (già agli atti di codesto ufficio) sul progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica in argomento è da intendersi quale definitiva determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito del procedimento autorizzatorio di che trattasi. Ne consegue che eventuali variazioni e/o modifiche, rilevanti ai fini antincendio, rispetto al suddetto progetto approvato, impongono l'obbligo, per il titolare dell'attività, di riavviare le procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. N. 151/2011 ai fini dell'ottenimento di un nuovo parere di conformità antincendio ...".
- A fronte della nota dell'Autorità di Bacino e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Proponente evidenziava di aver affrontato la risoluzione della coerenza tra gli elaborati progettuali in occasione delle osservazioni proposte alla CTU richiesta dal Consiglio di Stato; la riunione si concludeva con l'invito rivolto alla Società a produrre un elaborato tecnico che rendesse compatibile il passaggio degli automezzi dei vigili del fuoco con la presenza del canale a cielo aperto, al fine di sottoporre tale soluzione all'attenzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia e del Comando dei Vigili del Fuoco. Inoltre, si ribadiva la richiesta di adeguata dimostrazione della piena disponibilità delle aree ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 in coerenza con le precisazioni fornite dalle sentenze 8824/2019 e 5000/ 2013 del Consiglio di Stato. Infine, la Sezione procedente si riservava di verificare l'esistenza di tale soluzione progettuale all'interno della CTU. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva con nota prot. n. 1557 del 04/03/2020 il verbale della riunione del 03/03/2020.
- In conseguenza dell'incontro svoltosi in data 03/03/2020, in adempimento di quanto convenuto nel corso dello stesso, al fine di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato e di poter concludere il procedimento amministrativo in oggetto, la Sezione ha proceduto ad una più attenta analisi della relazione del CTU nominato dal Consiglio di Stato. Dall'esame è emerso, preliminarmente, che uno dei quesiti a cui il CTU doveva rispondere riguardava il "... raffronto fra la precedente Tavola T5 e la nuova Tavola T5bis; sul raffronto del layout dell'area di impianto nella precedente Tavola AdB6 e nella nuova Tavola T5bis; sulla conformità fra le prescrizioni imposte dall'Autorità di bacino e la conformazione del canale a cielo aperto esistente nell'area di impianto; sull'assenza, nell'ambito della nuova Tavola PI2, del compluvio naturale; sulla conformazione o meno alle prescrizioni imposte in sede di conferenza di servizi dal Comando dei VV.FF.; sulla conformazione alle indicazioni formulate dall'ARPA con nota in data 2 aprile 2013 ...". Il CTU concludeva le proprie valutazioni rilevando che "... nello specifico, sia in merito alla prescrizione imposta dall'Autorità di Bacino della Puglia sulla necessità che il canale in progetto, all'interno all'area oggetto di intervento, risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza, sia con riferimento alle implicazioni in tema di sicurezza e prevenzione dagli incendi, originate dalla mancata definizione di quale sia la viabilità ipotizzata per gli automezzi dei Vigili del Fuoco, dall'analisi delle tavole progettuali (tavv. T5, AdB-6, T5bis e P.I.2), residuano, a parere dello scrivente, perplessità interpretative che non appaiono risolte dalle qiustificazioni addotte dai consulenti tecnici di parte ...". Infatti il CTU conclude a pag. 53 affermando che "... questa considerazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che sia rimasta irrisolta,

- nella redazione del progetto definitivo, la questione su quale dovesse essere, all'interno dell'area oggetto di intervento, la viabilità ipotizzata per gli automezzi dei Vigili del Fuoco ...".
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a valle della verifica condotta sulla CTU succitata, con nota prot. n. 2316 del 27/03/2020 ribadiva l'esigenza che la Società istante producesse gli elaborati progettuali rispondenti alle prescrizioni degli Enti formulate in Conferenza di Servizi e coerenti fra loro nelle soluzioni progettuali adottate; contestualmente si chiedeva, altresì, la dimostrazione della disponibilità dell'area di impianto.
- la società O.R.P. S.r.l. con nota pec del 07/04/2020 (acquisita al prot. n. 2779 del 07/04/2020) ribadiva la richiesta di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. condizionato all'obbligo "...di garantire l'ottemperanza della prescrizione dell'Autorità di Bacino circa la necessità mantenere il canale che attraversa il sito di progetto a sezione trapezia ed a cielo aperto ..." impegnandosi a trasmettere prima dell'inizio lavori alla Sezione procedente "... il parere positivo dei Vigili del Fuoco espresso sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 ...".
- Pertanto la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3186 del 29/04/2020 riscontrava la nota con cui il Proponente aveva reiterato la richiesta di conclusione del procedimento e ribadiva la necessità di produrre nuovi elaborati progettuali sostitutivi e rispondenti alle prescrizioni degli Enti formulate in Conferenza di Servi, e che gli stessi fossero coerenti tra loro nelle soluzioni progettuali individuate; infatti prima del rilascio dell'a.u., l'Autorità procedente deve acquisire un progetto definitivo, che coerentemente con quanto previsto dal c. 1 art. 24 del D.P.R. 207/2010, contenga ogni aspetto tecnico proprio o connesso all'opera che si intende realizzare inequivocabilmente e chiaramente definito e rappresentato, con un livello di dettaglio tale da non dare adito a dubbi e/o interpretazioni in merito alla funzionalità complessiva dell'intervento e alla sua coerenza con le norme e/o con le indicazioni scaturite nel corso del procedimento autorizzatorio; la Sezione, inoltre, ribadiva la disponibilità ad un incontro al fine di esaminare gli elaborati di cui sopra in vista dell'invio alle autorità competenti per l'acquisizione dei pareri e della documentazione riferita alla disponibilità delle aree.
- La Società istante con nota pec del 11/05/2020 (acquisita al prot. n. 3407 del 11/05/2020), in riscontro a quanto rilevato dalla Sezione procedente con la nota prot. n. 3186 del 29/04/2020, si rendeva disponibile ad un nuovo incontro al fine di risolvere le criticità fatte rilevare con la summenzionata nota. La riunione si svolgeva in data 22/05/2020 e in seguito il Proponente con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al prot. n. 4546 del 25/06/2020) trasmetteva "... il parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comunicato via pec dal SUAP del Comune di Santeramo in Colle con nota prot. n. 28779 del 23/06/2020 ...", allegando le tavole PI.1 e PI.2 esplicative delle modalità di transito dei mezzi antincendio (per le quali la Società aveva ottenuto il <u>nuovo nulla osta</u> succitato) coerenti con le prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (già Autorità di Bacino della Puglia) con la nota prot. n. 12862 del 21/10/2009; nonché le dichiarazioni sostitutive di notorietà attestanti la cessione nella disponibilità della società O.R.P. S.r.I. delle aree su cui andrà ad insistere l'impianto in progetto. Contestualmente l'Istante trasmetteva la documentazione, di cui alla nota prot. n. 4546 del 25/06/2020, anche all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, che con mail del 10/07/2020 indirizzata alla scrivente Sezione chiedeva, la possibilità di un nuovo incontro, al fine di sciogliere alcune incongruenze "... tra ciò che l'Autorità aveva prescritto (canale a sezione trapezia a cielo aperto) e quanto rappresentato nella tav. Pl. 2 (vedi nota descrittiva canale) ...".
- Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4984 del 14/07/2020, fissava un nuovo incontro da svolgere in modalità videoconferenza, per il giorno 16/07/2020. Nel corso della riunione, alla quale intervenivano il rappresentante della società O.R.P. S.r.l. e un funzionario dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, emergeva la richiesta, effettuata da parte del rappresentante dell'Autorità di Bacino, di aggiornare gli elaborati progettuali trasmessi dettagliando maggiormente le didascalie esplicative degli elementi grafici dell'elaborato di progetto PI.2. Contestualmente la Sezione procedente chiedeva che gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo fossero allineati con la tavola PI.2 succitata, destinata ad assorbire le prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dei Vigili del Fuoco della Provincia di Bari; infine con nota prot. n. 5238 del 23/07/2020 trasmetteva il resoconto della riunione del 16/07/2020 summenzionata.

- Successivamente la Sezione procedente, al fine di dar seguito agli impegni assunti con il verbale del 16/07/2020, provvedeva a controllare la congruità delle sole tavole tecniche, depositate dalla Società istante e costituenti il progetto definitivo dell'impianto in oggetto, confrontandole con l'elaborato PI.2 visionato nella summenzionata seduta; la verifica condotta faceva emergere, ancora una volta, elementi grafici riproducenti il layout dell'area di impianto non univoci; pertanto, sulla base della disponibilità dichiarata nel verbale del 16/07/2020, sottoscritto anche dai rappresentanti della società O.R.P. S.r.l., a supportare la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in questa attività di verifica con nota prot. n. 5350 del 29/07/2020 invitava la Proponente a partecipare, anche per il tramite di un proprio tecnico, ad un incontro fissato per il giorno 06/08/2020.
- La Società istante trasmetteva, con pec del 31/07/2020 (acquisita al prot. n. 5458 del 31/07/2020), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, e per conoscenza alla Sezione procedente la tavola PI.2 con le integrazioni richieste dall'Autorità di Bacino nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 16/07/2020, e solo con pec del 03/08/2020 (acquisita al prot. n. 5510 del 03/08/2020) comunicava che non avrebbe preso parte al fissato incontro ritenendo "... del tutto insignificante e superfluo e rappresenterebbe solo un ulteriore aggravio procedimentale ..."; quindi non solo decideva di non intervenire all'incontro fissato ma anche di valutare l'opportunità di uniformare le rappresentazioni grafiche degli elaborati tecno grafici costituenti il progetto, di fatto venendo meno ad un impegno assunto con il verbale del 16/07/2020. Pertanto con nota prot. n. 5706 del 07/08/2020, la Sezione era costretta a reiterare la richiesta di revisionare in maniera organica gli elaborati tecno grafici costituenti il progetto definitivo, al fine di eliminare le incongruenze con quelli portati al vaglio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco assegnando il termine di 30 giorni per provvedere.
- Finalmente la Società Istante con nota pec del 01/09/2020 (acquisita al prot. n. 6026 del 04/09/2020) trasmetteva, la richiesta documentazione, anche in vista dell'incontro fissato per il medesimo giorno 01/09/2020. La riunione si focalizzava sulla verifica del recepimento di quanto riportato nei citati elaborati, assorbenti le prescrizioni dell'Autorità di Bacino e dei Vigili del Fuoco, anche in tutte le altre tavole progettuali (come elencate nella succitata nota prot. n. 5706 del 07/08/2020) al fine di dare coerenza all'intero progetto; a valle della verifica condotta, la Sezione Procedente si impegnava a dare riscontro alla comunicazione della Società istante acquisita al prot. n. 6026 del 04/09/2020 con cui provvedeva a dare esecuzione a quanto richiesto dalla Sezione procedente comunicando la formale conclusione del procedimento ex L.R. 25/2012 e s.m.i., in conseguenza dell'invio della documentazione integrativa, invitando la Società alla sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ex D.G.R. 3029/2010; e con nota prot. n. 6000 del 01/09/2020 la Sezione procedente trasmetteva il resoconto del summenzionato incontro del 01/09/2020.
- In ultimo l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 18064 del 24/09/2020 (acquisita al prot. n. 6587 del 24/09/2020) esaminata la documentazione allegata alla nota trasmessa dalla società O.R.P. S.r.I., successiva all'incontro tenutosi in data 16/07/2020, "... costituita dalla tavola PI.2 (nuovo accesso e percorso interno per gli automezzi di soccorso VV.F., datata maggio 2020) ...", preso atto complessivamente di quanto rappresentato nel suddetto elaborato, del parere rilasciato con la nota prot. n. 12862 del 21/10/2009 "... e dei vincoli di propria competenza, ..., esprime parere di conformità al P.A.I. ..." per l'intervento in oggetto.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi, nelle riunioni del 14/10/2004, 21/12/2004, 01/02/2005, 11/03/2008 e 16/06/2009, di seguito riportati:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Genrale per il Paesaggio, le Belle Arti, L'architettura e l'Arte Contemporanea – Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, prot. n. 12326 del 01/12/2009, con cui, considerate le note prot. n. 8176 del 31.10.2009 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata; prot. n. 9717 del 08.10.2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata; prot. n. 16109 del 28.10.2009 della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata; prot. n. 9914 del 17.11.2009 della Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; prot. n. 7780 del 26.10.2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia; prot. n. 11542 del 13.10.2009; concorda con i pareri favorevoli, alla realizzazione dell'elettrodotto interrato collegato alla realizzazione dell'impianto in progetto, da queste espressi a condizione che:

- l'intero svolgimento dei lavori di scavo siano seguiti da personale specializzato archeologico e realizzate, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della società O.R.P. S.r.l., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive delle competenti Soprintendenze per i beni Archeologici rispettivamente di Puglia e Basilicata;
- il nominativo del personale specializzato archeologico incaricato dalla società O.R.P. S.r.l. con il rispettivo curriculum, sarà comunicato per la relativa valutazione e prima dell'inizio dei lavori compresi gli impianti di cantiere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici rispettivamente di Puglia e Basilicata;
- gli eventuali scavi archeologici esplorativi non siano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- in caso di rinvenimenti durante lo svolgimento dei lavori, anche di apparente non interesse, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici sia della Puglia che della Basilicata, le quali, se ne ravviseranno la necessità, chiederanno l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti;
- -_alla società O.R.P. S.r.l. si chiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
- il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti necessari per la costruzione delle nuove opere e delle opere connesse non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, sia tempestivamente allontanato a discarica o deposito autorizzati;
- in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi del progetto in esame non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata, ovvero qualora siano scoperti beni archeologici al momento sconosciuti o si renda necessario definire modalità operative per garantire la tutela archeologica delle aree interessate. Per quanto sopra la società O.R.P. S.r.I. dovrà comunicare contemporaneamente e con un anticipo non inferiore a 15 giorni l'inizio di tutti i lavori, comprese la installazione dei cantieri, a tutte le Soprintendenze di settore e a tutte le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici competenti territorialmente; -laddove la parte residuale dell'asse tratturale "Melfi Castellaneta" verrà attraversata dall'elettrodotto, al termine del suo interramento, sia ripristinata la fisionomia originaria del passaggio. Il progetto esecutivo del suddetto ripristino sarà sottoposto, preventivamente all'inizio delle opere, all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per quanto di rispettiva competenza territoriale.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 9914 del 17/11/2009 con cui viste la lettera della Soprintendenza B.A.P. di Bari prot. n. 7780 del 26/10/2009 e la nota della Soprintendenza Archeologia di Taranto n. 11542 del 13/10/2009, si riferisce che:
 - a) il percorso dell'elettrodotto in argomento (di circa ml. 5.700), a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biomasse), non attraversa zone assoggettate a vincolo paesaggistico di competenza statale;
 - su tale intervento (che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una trincea larga m. 1,00 e profondità m. 1,00), la Soprintendenza Archeologica ha ritenuto di esprimere, in linea di massima, parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- i lavori di scavo siano eseguiti alla presenza costante di archeologi qualificati e dotati di specifica esperienza il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione della riferita Soprintendenza Archeologica;
- in caso di rinvenimenti di sopravvivenze materiali antiche, la predetta Soprintendenza potrà prescrivere approfondimenti esplorativi e documentazioni di dettaglio nonché puntuali variazioni del percorso dell'elettrodotto.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO CHE:

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, con nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 (acquisita al prot. n. 13774 del 14/12/2009) trasmetteva parere favorevole con prescrizioni, assorbente delle determinazioni Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani, Bari e Foggia; del Segretariato Regionale della Basilicata; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata nonché Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata.

Pertanto si rileva che il summenzionato parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia è stato assorbito dalla nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale della Basilicata, prot. n. 3329 del 30/04/2009, con cui comunica l'avvenuta trasmissione del progetto dell'impianto alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata per l'espressione del parere di merito relativamente il tracciato del cavidotto AT a 150 kV lungo la SP 160 e la SP 41.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO CHE:

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio, con nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 (acquisita al prot. m. 13774 del 14/12/2009) trasmetteva parere favorevole con prescrizioni, assorbente delle determinazioni Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani, Bari e Foggia; del Segretariato Regionale della Basilicata; della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata nonché Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata.

Pertanto si rileva che il summenzionato parere del Segretariato Regionale della Basilicata è stato assorbito dalla nota prot. n. 12326 del 01/12/2009 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee - Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio.

- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 7491 del 22/07/2009, con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali sociali e private; e nota prot. n. 1285 del 08/02/2011, con cui rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una Stazione Elettrica MT/AT 15/150 kV in agro di Santeramo in Colle e raccordo a 150 kV in cavo interrato con la Stazione Elettrica 380/150 kV, della società Terna S.p.A., di Matera per la consegna dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 10 MW. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società O.R.P. S.r.l..
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 35904 del 23/06/2020, con cui comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descrittivo siano

rispettate le norme di cui al D.M. 30/11/1983, D.M. 10/03/1998 e s.m.i., D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.. Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:

- Mod. PIN 2 2018 SCIA;
- Mod. Pin 2.1 2018 ASSEVERAZIONE

unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui al modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 139/2006.

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. n. 81 del 09/04/20208 adempiere, prima dell'inizio attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.lgs.

- Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1301 del 27/01/2010, con cui rileva che l'intervento in oggetto interessa una zona agricola di tipo "E" contigua alla zona di ampliamento P.I.P.. Dagli atti scrittografici si rileva che l'impianto proposto è stato oggetto di richiesta di Accordo di Programma per il quale con delibera n. 1296 del 02/08/2003 la Giunta Regionale si è pronunciata favorevolmente, pervia istruttoria del Servizio Assetto del Territorio, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico a cui si rimanda per maggiori dettagli. Pertanto verificato che l'area oggetto d'intervento non ricade in ambiti territoriali sottoposti a tutela di cui alle N.T.A. del PUTT/P, si conferma il parere favorevole espresso nella sopracitata D.G.R. 1296 del 02/08/2003.
- Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Sezione Autorizzazione Ambientale, prot. n. 5351 del 26/06/2002, con cui trasmette parere favorevole, del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità (già Ufficio Parchi e Riserve Naturali), alla Valutazione di Incidenza Ambientale a condizione che:
 - gli impatti dovuti alla ricaduta (fall out) di fumi e polveri sull'area di maggiore presenza di habitat e specie di interesse comunitario siano ridotti entro limiti accettabili;
 - si effettui il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee mediante il pozzo da realizzare ed i pozzi esistenti in zona;
 - sia predisposto un piano di monitoraggio relativo agli eventuali impatti negativi dovuti alle ricadute di fumi e polveri sugli habitat e specie d'interesse comunitario, predisposto a cura e spese del Proponente ed affidato ad un Ente pubblico riconosciuto, concordato e sottoposto a verifiche da parte del Servizio Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, prot. n. 12862 del 21/10/2009 con cui rilascia parere di compatibilità del progetto con le previsioni del PAI approvato a condizione che:
 - il tratto di canale a sezione trapezia sia a cielo aperto per tutta la lunghezza, escluso il breve tratto di attraversamento della S.P. 160;
 - sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque.

Infine si fa presente che l'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto è presente un ulteriore impluvio come rilevato nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, pertanto la realizzazione delle opere dovrà essere preceduta dalla redazione di uno studio idrologico - idraulico che analizzando compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area, dimostri che la stessa non sia inondabile per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni.

E nota prot. n. 18064 del 24/09/2020, con cui esaminata la documentazione allegata alla nota trasmessa dalla O.R.P. S.r.I., acquisita agli atti al n. 14896 del 31/07/2020, nella quale si trasmette la revisione della tavola P.I.2 (nuovo accesso e precorso interno per gli automezzi di soccorso VV.FF., datata Maggio 2020) emerge che:

- la stessa risponde alla prescrizione impartita con il parere 12862 del 21/10/2009 che recita "... il tratto di canale a sezione trapezia risulti a cielo aperto per tutta la sua lunghezza escluso il breve tratto di attraversamento della S.P. 160 ...";
- "nell'ingrandimento particolare canale in pianta" si è rappresentato l'impronta del canale con il color ciano con relative dimensioni d'ingombro, senza descrivere ciò che rappresenta in pianta il retino tratteggiato in giallo.

Ciò premesso, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, preso atto complessivamente di quanto rappresentato nella Tavola P.I.2, del parere già espresso con prot. n. 12862 del 21/10/2009 e dei vincoli di propria competenza esprime parere di conformità al P.A.I. per l'intervento in oggetto.

- Autorità di Bacino della Basilicata, prot. n. 740/80E del 25/03/2009 con cui comunica che il tracciato del cavidotto, per la parte ricadente nel territorio di competenza interessa aree non oggetto di studio per le quali il Richiedente è tenuto all'osservanza di quanto riportato all'art. 4 c. 4 delle N.T.A. del vigente Piano, che testualmente recita: "... i progetti di opere che interessano versanti potenzialmente instabili non ancora oggetto di studio da parte dell'AdB, dovranno comprendere. obbligatoriamente, adeguati studi geomorfologici e idrogeologici. I progetti di opere che interessano corsi d'acqua e/o aree limitrofe, non ancora oggetto di studio da parte dell'AdB, dovranno comprendere, obbligatoriamente, uno studio idrologico e idraulico redatto secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica A), allegata alla presente normativa. Il progetto dell'opera dovrà essere corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi geomorfologici, idrogeologici e/o idrologici e idraulici, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico delle opere progettate. Gli uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti alla verifica della completezza della documentazione su indicata ed all'archiviazione delle stesse ...".
- Arpa Puglia Direzione Scientifica, prot. n. 27693 del 09/09/2009, con cui comunica che esaminata la documentazione che la società O.R.P. S.r.l. ha depositato rispettivamente il 22/06/2009 e il 12/08/2009, e in funzione di quanto dalla stessa dichiarato in merito alle misure di mitigazione/compensazione delle emissioni inquinanti generate dall'impianto ed alimentazione ausiliaria a metano, si intendono risolte favorevolmente le prescrizioni comminate con la precedente nota prot. n. 16116 del 16/06/2009. Rimane a cura del proponente, in fase di esercizio, garantire il continuo ed efficace funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti previsti dalla proposta progettuale ed effettuare campagne di monitoraggio, almeno annuali, degli inquinanti atmosferici, in particolar modo microinquinanti organici (IPA, PCB, diossine/furani) e della qualità delle acque sotterranee, da realizzarsi in convenzione con l'Arpa Puglia.
- Provincia di Bari Servizio Ambiente e Rifiuti, modulo parere del 16/06/2009, con cui conferma il parere di Incidenza Ambientale rilasciato dall'allora competente Servizio Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia con la nota prot. n. 05351 del 26/06/2002, in quanto il progetto proposto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in data anteriore al 01/07/2007, e precisamente in data 05/03/2002; e nota prot. n. 1869 del 05/08/2010, con cui esprime parere favorevole subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al verbale del Comitato A.I.A. sotto elencate:
 - sia acquisita, a fini istruttori, idonea documentazione inerente la caratterizzazione delle biomasse da impiegare ed il raggiungimento della soglia minima percentuale, prevista dalla normativa

vigente, per l'approvvigionamento di biomasse da filiera corta;

- stime degli impatti ambientali in fase di cantiere e relative misure di mitigazione;
- indicazioni sulla presenza di coltura arboree da preservare o suscettibili di espianto/ reimpianto;
- sia regolarizzata l'autorizzazione dello "scarico occasionale" in compluvio dei reflui prodotti (acque di processo, reflui civili, acque meteoriche);
- sia regolarizzata la concessione regionale all'attingimento del pozzo trivellato per l'uso specifico;
- sia specificata la natura chimica di composizione media del refluo di processo pari a 2 mc/h in continuo che perviene alla stazione di omogeneizzazione e flocculazione a valle dell'impianto di trattamento biologico, in modo tale che lo stesso sia idoneo a rientrare in tab. 4 all. 5 al D.Lgs. 152/2006 parte III;
- sia specificato se il trattamento previsto per le acque di prima pioggia (chiari flocculazione elettrolitica con filtrazione finale su colonna a carbone attivo) includa la fase di disoleazione, atteso che per le acque di dilavamento è stato previsto tale trattamento, in ossequio al punto 6.1 dell'appendice al Piano direttore del 2002 e al par. 3.7.2 cpv del PTA di cui alla D.G.R. 1441 del 04/08/1989 con approvazione definitiva del Consiglio Regionale, giusta D.G.R. 677 del 20/10/2009;
- sia fatta la identificazione e capacità dei serbato idi accumulo a valle degli impianti di trattamento;
- siano rispettate le prescrizioni dettate dall'Arpa Puglia Direzione Scientifica con la nota prot. n. 16116 del 16/06/2009;
- sia effettuata la valutazione delle emissioni legate al trasporto della biomassa (all. I R.R. 12/2008);
- sia presentata "un'analisi particolareggiata dell'impatto emissivo basata su modelli di ricaduta degli inquinanti al suolo" (art. 4 c. 1, R.R. n. 12 del 14.07.2008).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

PREMESSO che:

- la società O.R.P. S.r.l. comunicava, con nota del 22/06/2009 (acquisita al prot. n. 8246 del 28/07/2009), alla Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti energetiche il deposito di ulteriore documentazione integrativa all'Arpa Puglia - Direzione Generale ad integrazione della documentazione progettuale già trasmessa.

CONSIDERATO che:

- l'Arpa Puglia - Direzione Scientifica con nota prot. n. 27693 del 09/09/2009 comunicava, alla luce della documentazione integrativa summenzionata depositata dalla Società, che in base alle dichiarazioni effettuate dalla stessa Società relativamente alle misure di mitigazione/compensazione delle emissioni inquinanti generate dall'impianto ed alimentazione ausiliaria a metano, riteneva risolte favorevolmente le prescrizioni comminate con la precedente nota prot. n. 16116 del 16/06/2009.

RILEVATO che:

- la Società non ha mai chiarito alla Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche e alla Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti se l'autorizzazione all'attingimento del pozzo trivellato cui la Provincia fa riferimento nel proprio nulla osta sia già esistente ovvero sia soggetto a rilascio di apposita convenzione alla trivellazione.

Pertanto si ritiene superato il riferimento da parte della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti al rispetto delle prescrizioni riportate nella nota dell'Arpa Puglia - Direzione Generale prot. n. 16116 del 16.06.2009 in quanto ritenute risolte favorevolmente dallo stesso Ente che le aveva dettate; restano salve le ulteriori prescrizioni riportate nelle successive note dell'Arpa Puglia nonché della stessa Provincia di Bari facenti parte integrante della presente Determina di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii..

Al contempo, relativamente all'attingimento del pozzo trivellato cui fa riferimento la Provincia di Bari, la società O.R.P. S.r.l. dovrà ottenere apposita Autorizzazione, dalla Regione Puglia, alla trivellazione e all'attingimento del pozzo prima dell'inizio dei lavori e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii..

- Provincia di Bari Servizio Tributi e Impianti Termici, prot. n. 51428 del 03/08/2009, con cui rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto in progetto in osservanza delle prescrizioni espresse con la nota prot. n. 29964 del 26/05/2009 come di seguito riportate:
 - per la realizzazione dell'elettrodotto a 150 kV dovrà essere sottoscritto apposito atto di concessione, con relativo pagamento annuale del C.O.S.A.P. e dei diritti. Il mancato rilascio del nullaosta all'esecuzione dei lavori non consentirà la realizzazione di opere che comportino manomissione della sede stradale di competenza provinciale.
- Provincia di Bari Servizio Viabilità, prot. n. 11409/V/09 del 13/05/2010, con cui esprime parere favorevole alla costruzione di linea elettrica MT con condotta in pvc diam. 200 mm per allacciamento a n. 1 impianto con combustione di biomassa, sulla SP 140 dal km. 0+000 0+930 per ml 930, sulla SP 41 dal km 10+875 al km 12+860 per ml 1985 e sulla SP 160 dal km 6+850 al 9+065 per ml 2215 e n. 1 attraversamento trasversale da eseguire sulla rotatoria della SP 236 al km 12+960 mediante tecnica spingi tubo (NO DIG) per una lunghezza di mt 100, a condizione che:
 - siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni contemplate agli artt. 221, 22, 25, 27 e 28 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e degli artt. da 30 a 45 e 65, 66, 67, 69 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro s.m.i. e del D.P.R. n. 610 del 16.09.1996, dai relativi disposti del Regolamento COSAP di questa provincia;
 - 1. tutti i lavori siano eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando quésta Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa;
 - 2. tutti i manufatti interessati dai lavori siano ripristinati a perfetta regola d'arte;
 - 3. i materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporlo a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterri;
 - 4. tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini siano corrispondenti alle caratteri fisiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dai Capitolati Speciali Stradali in uso presso questa Provincia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spese del Concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno. La segnaletica orizzontale, ove necessario, dovrà essere rifatta, per l'intera carreggiata, secondo la normativa vigente subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui ai successivi punti;
 - 5. per gli impianti entroterra trasversali mediante sistema spingi tubo:
 - gli scavi per gli impianti delle attrezzature che eseguiranno il traforo dovranno essere eseguiti il più lontano possibile dalla carreggiata stradale od in proprietà privata;
 - i chiusini, le camerette e i pozzetti dovranno essere ubicati al di fuori della carreggiata e delle pertinenze stradali, onde sia consentita in modo idoneo l'esecuzione di ogni intervento manutentivo al di fuori del confine stradale;

5bis. per gli impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata, in banchina bitumata, in terra battuta o in calcestruzzo:

- gli scavi longitudinali dovranno risultare quanto più possibile lontani dalla carreggiata e paralleli all'asse stradale, dovranno avere profondità maggiore o uguale a m. 1,30 e larghezza minore o uguale a m. 0,60 la pavimentazione dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli all'asse stradale;
- i chiusini, le camerette e i pozzetti dovranno essere ubicati al di fuori della carreggiata e delle pertinenze stradali, onde sia consentita in modo idoneo l'esecuzione di ogni intervento manutentivo al di fuori del confine stradale;
- il rinterro, dell'altezza finita di meno cm. 15 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con un misto cava e materiale arido, l'ultimo strato di spessore di circa cm. 20 dovrà essere compattato secondo le prescrizioni previste dai capitolati speciali per lavori stradali in uso presso la Provincia di Bari e sarà costituito da una miscela di cemento e inerte con dosaggio non inferiore a q.li 0,80 per mc;

- il restante cavo della profondità di cm. 15 dovrà essere colmalo subito dopo, previa spalmatura della superficie con Kg. 1,200/mq di emulsione bituminosa, con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma degli articoli su richiamati dal vigente Codice Stradale e dal suo regolamento di attuazione;
- ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità, forma e compattezza;
- lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder sopracitato non meno di 1 mese e non oltre 2 mesi si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bìtuminosi, da eseguire entro e non oltre giorni 1 mediante: fresatura della pavimentazione stradale per una profondità di cm 5 e per l'intera carreggiata in caso di occupazione longitudinale, non inferiore a m. 5 od anche, superiore, ove le lesioni e deformazioni frattanto formatesi all'intorno dello scavo si fossero estese oltre detta larghezza, nel caso di attraversamenti trasversali, e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,300/mq di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da stendere a caldo con vibrofinitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali;
- la banchina stradale verrà ripristinata interamente in calcestruzzo o in alternativa con binder e tappetino bituminoso secondo le modalità descritte nei comma precedenti;
- 6. i lavori previsti dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata massima di giorni 1 nella prima fase e giorni 1 nella seconda;
- 7. il presente nulla osta ha la validità di 180 giorni dalla data di rilascio;
- 8. il concessionario dovrà provvedere tempestivamente, e senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse;
- 9. per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti di questo Ente che dei terzi danneggiati dovrà essere depositata una cauzione di Euro 500.000 (cinquecentomila euro) da restituire su parere liberatorio da richiedere al "Servizio Viabilità 1" dopo mesi 5 dalla data di ultimazione definitiva dei lavori e una polizza fideiussoria R.C.T. di Euro (1.549.370,70) della durata minima di un anno;
- 10.ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto del "Servizio Viabilità 1" per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni suesposte;
- 11.la data inizio lavori, denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori (geometra o ingegnere), dovranno essere comunicati con racc. A.R. al Servizio Viabilità 1 e con lettera ordinaria al s.s. di zona, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata immediatamente in uno con la dichiarazione del direttore dei lavori dell'avvenuta, esecuzione dei ripristini secondo le prescrizioni della concessione, della mancanza di sopravvenuti incidenti e del corretto adempimento di quanto previsto dal Codice della Strada. Stessa procedura dovrà adottarsi per i lavori da eseguire nella seconda fase. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quant'altro sancito nei commi 11 e 12 dell'art.27 del vigente Codice Stradale;
- 12.ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27 e di quant'altro stabilito in merito, ai sensi di legge, nel

regolamento COSAP di questo Ente, lo stesso avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio: di revocare o modificare in ogni tempo la concessione di cui trattasi; come pure di imporre lavori di ripristini della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei rinterri; nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;

- 13.ai sensi dell'art. 25 commi 6 e 8 del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio è soggetto ad una sanzione amministrativa nonché ad una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI dello stesso Codice della Strada:
- 14. l'occupazione della segnaletica temporanea di cantiere sarà di mg 80 x gg 50;
- 15.il concessionario, con l'inizio dei lavori di cui trattasi, dovrà intendere accettate irrevocabilmente tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'atto autorizzatorio, che si intenderanno incluse nel successivo atto di concessione, anche se non tutte espressamente menzionate;
- 16.il presente nulla osta si rilascia a condizione che i lavori siano eseguiti in banchina stradale nel tratto in parallelismo ed ad una profondità maggiore od uguale a m. 1,20, e che l'attraversamento sulla SP 236 sia eseguito esclusivamente con tecnica spingitubo (NO DIG).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

PREMESSO che:

- la Provincia di Bari - Servizio Viabilità 1 stabilisce la validità del presente nullaosta, prot. n. 11409/V/09 del 13/05/2010, pari a 180 giorni dalla data di rilascio.

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 12346 del 17/10/2011 comunicava alla Provincia di Bari - Servizio Viabilità di aver rilevato una discrepanza nel nulla osta sopracitato relativamente alla connessione dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile biomassa nella S.E. di Matera con cavo di utenza a 20 kV.

RILEVATO che:

- la Provincia di Bari - Servizio Territorio - Viabilità, prot. n. PG/0073510 del 04/11/2011, comunicava la validità del nulla osta summenzionato con cavo di utenza a 150 KV e non a 20 kV come erroneamente trascritto.

Pertanto si ritiene il citato nulla osta rilasciato dalla Provincia di Bari - Servizio Viabilità confermato nella validità come comunicato dalla stessa Provincia di Bari - Servizio Territorio con la nota successiva.

Infine, considerato che al punto 7 del medesimo nulla osta la Provincia di Bari (ora Citta Metropolitana) ne dichiarava la validità pari a 180 giorni e considerato che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 133 del 12/09/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 164 del 11/11/2014 che introduceva il comma 8 bis, il nulla osta aveva già spirato i termini citati, la società O.R.P. S.r.l. dovrà, prima dell'inizio lavori, chiedere un nuovo nulla osta confermativo dei quello trasmesso con la nota prot. n. 11409/V/09 del 13/05/2010 facente parte integrante della presente Determina.

- Provincia di Matera Area Tecnica Servizio Viabilità, prot. n. 43657 del 26/11/2009, con cui comunica che la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione alla posa di un cavidotto lungo le SP 160 e SP 41 in agro di Santeramo in Colle è di competenza della Provincia di Bari.
- Comune di Santeramo in Colle, modulo parere del 16/06/2009, con cui, richiamata la D.G.C. n. 115 del 10/06/2009, ritiene l'intervento in oggetto ammissibile sia dal punto di vista urbanistico (zona "E1" agricola del vigente P.R.G.) rientrando l'intervento in quelli previsti dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 31/2008 (impianto a "Filiera Corta"), sia dal punto di vista della compatibilità ambientale (area di intervento priva di particolari vincoli ambientali) a condizione che:
 - sia individuata a ceduta al Comune, gratuitamente e senza alcun onere per lo stesso un'area di circa

8000 mq interna o in adiacenza al lotto di intervento da destinare a parcheggio pubblico (i tempi e le garanzie di tale cessione devono essere stabiliti nella convenzione che i proponenti devono sottoscrivere con il Comune);

- siano realizzate, a carico del proponente, tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la funzionalità e la messa in esercizio dell'impianto, compresa la idonea sistemazione dell'area da cedere al Comune e da utilizzare come parcheggio pubblico;
- sia trasmesso l'atto di vincolo, regolarmente registrato e trascritto, delle aree destinate a parcheggio privato ed individuate nelle tavole progettuali (superficie di circa 15.957,00 mq), preferibilmente prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Infine si consiglia di individuare idonea e formale garanzia (fideiussione bancaria, polizza assicurativa, ecc.) che i proponenti devono prestare in ordine al mantenimento dei nuovi livello occupazionali previsti (50unità) e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

- ASL Bari, prot. n. 404 del 16/06/2009, con cui conferma i pareri espressi con il Servizio SPESAL e SISP con la nota prot. n. 0207 del 04/03/2008 allegato al modulo parere del 11/03/2008 a condizione che:
 - lo stabilimento per la combustione delle biomasse e produzione energia elettrica sia dotato di aereazione meccanica in tutti gli ambienti privi di ricambio naturale di aria; di impianti di aspirazione delle polveri prodotto nelle fasi di scarico e trasporto delle biomasse; di impianti di aspirazione fumi e gas eventualmente prodotti durante le fasi di combustione delle biomasse; di infermeria dotata di servizio igienico e lavabo dedicati;
 - nell'impianto di generazione elettrica sia realizzato un locale spogliatoio con wc dedicati agli addetti a tale impianto con un'altezza minima di m. 2,70 e aerazione naturale o meccanica e superfici proporzionale al numero degli addetti (circa 1 mq per addetto); e siano realizzati impianti di aspirazione delle polveri, dei vapori, dei fumi e gas prodotti;
 - nella Stazione Elettrica le sale quadri ed il disimpegno con i servizi igienici dovranno avere un'altezza minima di m. 2,70;
 - in fase di collaudo della struttura sia acquisito il Certificato Prevenzione Incendi; Scheda di notifica ex. art. 48 D.P.R. 303/1956; Valutazione del rischio chimico ex D.Lgs. 25/2002; Certificato di Collaudo, rilasciato dall'ISPESL dell'ascensore montacarichi; adempimento D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.; registro infortuni vidimato; conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/1990 con relativa denuncia di messa a terra; certificato di idoneità di eventuali apprendisti minori.
- TERNA S.p.A., prot. n. TE/P20100007458 del 03/06/2010 comunica di aver rilasciato il proprio parere, con la nota prot. n. TE/P20090016059 del 27/11/2009, di rispondenza del progetto delle opere RTN di connessione dell'impianto in oggetto con i requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

Il legale rappresentante della Società O.R.P. S.rl., con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al prot. n. 4546 del 25/06/2020) trasmetteva dichiarazioni sostitutive di notorietà attestanti la cessione della disponibilità delle aree su cui andrà ad insistere l'impianto e con nota del 01/12/2020, confermava nuovamente la disponibilità delle aree utili alla realizzazione dell'impianto comprensive di quelle su cui insisteranno le opere di connessione. Successivamente con nota pec del 23/02/2021 (acquisita al prot. n. 1802 del 23/02/2021), a conferma, trasmetteva copia delle scritture private con le quali la Società istante e proprietari delle aree interessate dall'impianto "... si danno reciprocamente atto della persistente validità delle pattuizioni contrattuali riportate nel contratto preliminare di compravendita ..."; sottoscritti in data 05/05/2005 e data 20/12/2013.

Preso atto:

- della nota prot. n. 35904 del 23/06/2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilasciava la conformità del progetto alla normativa e ai criteri generali della normativa di prevenzione incendi con

- prescrizioni; tenuto conto che la Società con nota pec del 25/06/2020 (acquisita al prot. n. 4546 del 25/06/2020) trasmetteva, unitamente al summenzionato parere dei VV.FF. anche le Tavole PI.1 e PI.2 rappresentative del Layout di impianto visionate dal suddetto Comando;
- che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 18064 del 24/09/2020 (acquisita al prot. n. 6587 del 24/09/2020) preso atto degli elaborati PI.1 e PI2 rilasciava il proprio parere di conformità al PAI, considerato infine che la Società istante trasmetteva la medesima comunicazione acquisita al prot. n. 4549 del 25/06/2020 anche all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la precisazione che i summenzionati elaborati erano assorbenti anche di tutte le prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 12862 del 21/10/2009.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012, in quanto i lavori della Conferenza di Sevizi si sono conclusi con nota prot. n. 161836 del 17/11/2010;
- l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 3029/2010, in quanto in quanto i lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010;
- con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Bari Servizio Ambiente e Rifiuti (ora Città Metropolitana) con modulo parere del 16/06/2009 confermava il parere di Incidenza Ambientale rilasciato dall'allora competente Servizio Ecologia – Uffici Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia con la nota prot. n. 05351 del 26/06/2002;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";
- per quanto innanzi esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento, e della risoluzione delle incongruenze evidenziate a seguito della CTU resa nel giudizio iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato, in stretta ottemperanza e nei limiti di quanto prescritto dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della sentenza n. 8824/2019, con nota prot. n. 6942 del 06 ottobre 2020, ha comunicato la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società O.R.P. S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
- Il Comune di Santeramo in Colle, con nota prot. n. 5218 del 16/10/2020 (acquisita al prot. n. 7248 del 16/10/2020), proponeva opposizione procedimentale che la Sezione procedente trasmetteva alla Società O.R.P. S.r.I., la quale con nota pec del 26/10/2020 (acquisita al prot. n. 7640 del 27/10/2020), ha formulato le relative osservazioni;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali esaminava l'opposizione presentata e con nota prot. 1376 del 11/02/2021, che si intende integralmente richiamata nel presente provvedimento, riscontrava evidenziando che "... con la nota prot . n. 6942 del 06/10/2020 la Sezione si è limitata a dare esecuzione alle sentenze del Giudice Amministrativo a seguito della valutazione degli aspetti relativamente ai quali residuavano margini di valutazione secondo le indicazioni fornite dalle sentenze. Pertanto l'attività svolta a valle delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, e declinata nella nota prot. 6942 del 06/10/2020, è stata espletata tenendo conto dei vincoli conformativi che discendono dalla decisione di appello del Consiglio di Stato n. 5000/2013 che ha imposto all'Amministrazione regionale di procedere esclusivamente alla verifica di conformità del progetto definitivo alle prescrizioni formulate in sede di conferenza ...". E' stato, inoltre, precisato che "... il procedimento di Autorizzazione unica è diretto ad acquisire, attraverso la conferenza di servizi, atti, pareri e nulla osta che restano di competenza degli Enti che li hanno espressi e che non possono essere disapplicati dal responsabile del procedimento. Alla luce di quanto evidenziato l'intervento in opposizione proposto non è ammissibile ed è, comunque, infondato tenuto conto dei vincoli imposti dalla chiusura del procedimento e dalle pronunce giurisdizionali citate a cui l'Amministrazione regionale deve conformarsi ...".

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 01/10/2020 e acquisita al prot. n. 6773 del 01/10/2020 trasmetteva:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale
 il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le
 risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno
 partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - √ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 6942 del 06/10/2020, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti agli atti di questo procedimento concluso con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010 vagliata da parte del Giudice Amministrativo; e della risoluzione delle incongruenze evidenziate a seguito della CTU resa nel giudizio iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato, avvenuta in data 06/10/2020; in stretta ottemperanza e nei limiti di quanto prescritto e ritenuto ammissibile dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della sentenza n. 8824/2019, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza pari a 10 MWe, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) località "Alessandriello Montefungale";
 - ➢ delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07015810) le quali prevedono che l'impianto venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata "Matera". Tale soluzione prevede:
 - costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla Stazione Elettrica;
 - costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica;
 - ➤ le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 05/01/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società O.R.P. S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;

- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 08/01/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 023570;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplice copia dalla Sezione
 Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di comunicazione antimafia prot. n. 0024441 del 12/02/2021;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società O.R.P. S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale <u>www.sistema.puglia.it</u> nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto biomassa e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società O.R.P. S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

```
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.; il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; i'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003; la Direttiva 2001/77/CE; l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.; la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31; la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.; la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.; l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67; L'art. 13 del DPR n. 327/2001;
```

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"; la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015; la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015; la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela ladaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 05/01/2021 dalla società O.R.P. S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6942 del 06/10/2020, con cui si è comunicata Esecuzione Sentenza C.d.S., Sez V, n. 8824 del 27/12/2019, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della nota prot. n. 6942 del 06/10/2020, tenuto conto di tutti i pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni, acquisiti

agli atti di questo procedimento concluso con nota prot. n. 16183 del 17/11/2010; e della risoluzione delle incongruenze evidenziate a seguito della CTU resa nel giudizio iscritto al r.g. n 5405/2015 del Consiglio di Stato, avvenuta in data 06/10/2020; in stretta ottemperanza e nei limiti di quanto prescritto e ritenuto ammissibile dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 420/2019, della sentenza n. 8824/2019, si provvede al rilascio, alla O.R.P. S.r.I. - con sede legale in Santeramo in Colle (BA), alla via Riello, 2, Contrada Montefungale – P.IVA 05518460729 e C.F. 05518460729, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza pari a **10 MWe**, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (Ba) località "Alessandriello Montefungale";
- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07015810) le quali prevedono che l'impianto venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV denominata "Matera". Tale soluzione prevede:
- costruzione ed esercizio di un nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento alla Stazione Elettrica;
- > costruzione ed esercizio di uno Stallo di arrivo produttore a 150 kV nella suddetta Stazione Elettrica;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società O.R.P. S.r.I. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biomassa, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 6523 del 22/09/2020.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina <u>la decadenza di diritto dell'autorizzazione</u> e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti. Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto biomassa non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto biomassa;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni a titolo oneroso o gratuito nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio
 dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
 svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
 l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
 Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini
 dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque
 assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
 agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
 l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla
 Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 25 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune Santeramo in Colle (BA);
 - o al Comune di Matera (MT);
 - o alla Società O.R.P. S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente Vicario della Sezione Dott. Giuseppe Pastore